

Protocollo di Intesa

tra

la Consulta Provinciale dei diversamente abili di Imperia

costituita presso la Provincia di Imperia

nella persona del Presidente Francesco FONTANA

e

l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Imperia

via della Repubblica, 26 – 18100 Imperia

nella persona del Presidente Giuseppe PANEBIANCO

L'anno **2014**, il giorno **12** del mese di **marzo** presso la sede dell'Ordine degli Architetti e PPC della Provincia di Imperia in via della Repubblica 26 a Imperia:

- Francesco FONTANA, nato a Catania il 02.04.1958 e residente a Sanremo (IM) in via La Marmora 178 (C.F. FNTFNC59D02C351L), in qualità di Presidente pro tempore della Consulta Provinciale dei diversamente abili di Imperia e
- Giuseppe PANEBIANCO, nato a Sanremo (IM) il 25/10/1973 e residente a Imperia in viale Matteotti 145 (C.F. PNBBGPP73R25I138J), in qualità di Presidente pro tempore dell'Ordine degli Architetti e PPC della Provincia di Imperia;

alla presenza di:

- Adorno NERVINI, nato a Loreto Aprutino (PE) il 22.06.1951 e residente a Imperia in via Littardi 38 (C.F. NRVDRN51H22E691H);
- Lucio MASSRDO, nato a Imperia il 19.09.1967 e residente a San Bartolomeo al mare (IM) in via Vione 42 (C.F. MSSLCU67P19E290U);

premesso che:

- l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Imperia è un'Istituzione che ha competenza provinciale controllata dal Ministero di Grazie e Giustizia e dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC;
- lo stesso Ordine degli Architetti PPC di Imperia ha tra i suoi principali scopi, oltre alla tenuta dell'elenco degli iscritti (Albo professionale) e al controllo dell'operato degli stessi dal punto di vista deontologico, anche quello di organizzare attività culturali e scientifiche riferiti ai vari temi inerenti il mondo dell'architettura e della città;

premesso altresì che:

- alla Consulta dei diversamente abili costituita presso la Provincia di Imperia fanno parte rappresentanze delle Associazioni di Volontariato e di promozione sociale che agiscono nello specifico settore, nonché le famiglie dei portatori di handicap e le organizzazioni di promozione sociale impegnate nell'integrazione sociale e/o nel riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità;
- la Consulta costituisce strumento di consultazione e di promozione per il pieno esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione, all'assistenza, all'inserimento nella vita sociale e lavorativa della persona con handicap;
- la stessa Consulta ha tra i propri compiti quello di:
 - a) formulare pareri consultivi e propositivi in merito alla redazione da parte della Provincia e di altri Enti Locali di programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona con handicap;

- b) favorire la conoscenza e la divulgazione delle leggi, delle iniziative e delle esperienze compiute nel settore della disabilità a livello locale, nazionale e internazionale;
- c) promuovere e verificare per ciò che concerne l'handicap, l'applicazione della normativa nazionale, regionale e locale nonché l'attuazione delle determinazioni adottate dai singoli Enti Locali;
- d) favorire e collaborare alla creazione di un livello di coordinamento delle consulte, a vario titolo istituite presso gli Enti Locali, e delle Associazioni di volontariato e di promozione sociale che si occupano della disabilità;

considerato che:

- per la maggior parte degli attori dei settori tecnico-amministrativi il superamento delle barriere architettoniche è semplicemente un obbligo normativo;
- le parti riconoscono, di conseguenza, come sia in primo luogo necessario ridefinire i concetti di base, in primo luogo spostando l'attenzione dalla disabilità della persona alla disfunzionalità dell'ambiente, in quanto è proprio quest'ultimo che presentando delle barriere determina l'eventuale handicap impedendo la piena partecipazione sociale di tutte le persone;
- il termine “barriera architettonica” viene spesso frainteso e interpretato nel senso limitativo e semplicistico dell’ostacolo fisico, secondo il suo significato originario ancora rinvenibile nei primi riferimenti normativi (legge 13/89 e il suo regolamento di attuazione D.M. 236/89, oltre che nella lr n°15 del 12.06.1989 e s.m.i.);
- anche il concetto di barriera architettonica necessita di una ridefinizione, al fine di poterlo considerare in modo molto più esteso e articolato di quanto può apparire a prima vista, comprendendo quindi elementi della più svariata natura suscettibili di essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, di affaticamento, di disagio o di pericolo;
- le parti riconoscono l’insufficiente definizione giuridico-normativa di “accessibilità urbana”, cioè di quella fattispecie che la cultura architettonica più avvertita ha inteso come l’insieme delle caratteristiche spaziali, distributive e organizzativo-gestionali dell’ambiente costruito, che siano in grado di consentire la fruizione agevole, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dei luoghi e delle attrezzature della città, anche da parte delle persone con ridotte o impedisce capacità motorie, sensoriali o psicocognitive;
- le parti riconoscono, infine, che il processo di ridefinizione dei concetti di base debba passare anche dal superamento del concetto di spazio o oggetto appositamente pensato per le persone con disabilità, perché oltre a esprimere un concetto non corrispondente alla realtà quotidiana dei cittadini, si rischia di consolidare un pensiero trappola, che non permette il superamento delle barriere culturali che impediscono l’inclusione delle persone;
- perché in quanto si è constatato che ambienti e attrezzature pensati solo per una utenza disabile comportano un atteggiamento negativo, se non di rifiuto, da parte della popolazione;
- per le parti sottoscritttrici della presente intesa, rendere un ambiente “accessibile” vuol dire, renderlo sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per tutti i potenziali utilizzatori, secondo un approccio conosciuto come “*Design for all*” o “*Universal Design*”, ossia la progettazione di spazi, ambienti e oggetti utilizzabili da un ampio numero di persone a prescindere dalla loro età e capacità psicofisica;

considerato altresì che:

- le parti riconoscono espressamente come principi-guida quelli riconducibili al predetto “*Universal Design*”, in quanto approccio riferito più all’atteggiamento metodologico che a un rigido assunto dogmatico, e tale da definire l’utente in modo esteso, concentrandosi non solo sulle persone con disabilità nel “qui e ora” ma su tutte le persone che nel loro divenire attraverso il tempo della vita, passano dal vigore giovanile alla senilità;
- l’approccio di “*Universal Design*” suggerisce di rendere tutti gli elementi e gli spazi accessibili e utilizzabili dalle persone nella maggiore misura possibile proponendo di offrire soluzioni che possono adattarsi a persone disabili così come al resto della popolazione, a costi contenuti rispetto alle tecnologie per l’assistenza o ai servizi di tipo specializzato;

considerato ancora che:

- le parti riconoscono l'esigenza di diffondere nel territorio provinciale l'esigenza introdotta dalla cultura progettuale più avanzata che punta a superare il mero requisito minimo per realizzare appieno invece "la costruzione di un ambiente urbano" rispondente alle esigenze di tutti e di ciascuno inseguendo l'inclusione sociale;
- il termine "chiunque" mira a definire una utenza che include tutti e ciascuno in pari modo, senza che gli ausili specifici debbano sottolineare delle differenze
- per le parti sottoscritte della presente gli obiettivi di un consapevole progetto volto a garantire l'accessibilità urbana suscettibili di essere veicolati sul territorio provinciale sono i seguenti:
 - a) Inclusione, ovvero gli spazi devono essere conformati in modo indifferenziato senza distinzioni per coloro che in termini permanenti o temporanei presentano abilità o capacità fisico-intellettive variamente caratterizzate;
 - b) fruizione, ovvero gli spazi urbani devono essere utilizzabili da chiunque in ogni loro porzione senza limitazione alcuna dovuta a impedimenti fisici o a particolari conformazioni spaziali;
 - c) comodità (comfort) nell'utilizzo degli spazi urbani;
 - d) riconoscibilità delle funzioni e distribuzioni degli spazi.

considerato infine che:

- le parti sottoscritte riconoscono la migliore qualità progettuale degli spazi e dei servizi nei casi in cui è riportata al centro del progetto la persona e la multisensorialità;
- oltre alla vista, anche agli altri sistemi sensoriali (udito, tatto, olfatto, gusto e sensibilità cinestesica) sono suscettibili di essere posti all'attenzione dei settori tecnico-amministrativi, in quanto permettono all'essere umano di acquisire le informazioni necessarie per agire, interagire e comprendere il mondo esterno, orientandosi in esso, e sono alla base dell'apprendimento;

visto che:

- con Direttiva n°96 del 28.02.2003, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto la giornata nazionale di sensibilizzazione sui temi riferiti all'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative che si tiene la prima domenica di ottobre di ogni anno;
- FIABA Onlus ha già sottoscritto un protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC in data 1 giugno 2006;

visto altresì che:

- le parti riconoscono quale obiettivo primario aumentare l'interlocuzione tra tutti gli attori che hanno responsabilità in merito alle decisioni aventi impatti sulla modifica dell'ambiente fisico;
- i sottoscrittori della presente intesa ritengono che promuovere un cambiamento comportamentale negli attori dei settori tecnico-amministrativi, riguardo l'abbattimento delle barriere culturali e degli ambienti fisici della città e degli edifici che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità per tutti i cittadini, sia la strada maestra al fine di arrivare a un più profondo mutamento culturale;
- i sottoscrittori della presente intesa ritengono che rendere consapevoli gli attori dei settori tecnico-amministrativi, (coloro che progettano, finanzianno, modificano il territorio e gli edifici), del loro ruolo primario per rendere possibile un territorio che offre pari opportunità ai cittadini, sia la strada maestra per lo sviluppo di mutamenti comportamentali che facilitano un più profondo mutamento culturale nei cittadini;

visto infine che:

- le parti riconoscono altresì la centralità di individuare diversi livelli di responsabilità e coinvolgimento dei singoli cittadini, delle imprese, degli Ordini, degli Enti e delle varie Istituzioni avendo come modello di

riferimento quello della “rete”, nel cui ambito le relazioni tra gli attori pubblici e privati sono informate dal principio di sussidiarietà e non più di delega e assistenza;

- in questo nuovo quadro politico-culturale, assume particolare rilevanza il ruolo che viene assegnato agli Enti Locali, agli operatori privati e alle varie forme di associazionismo della società per concorrere attivamente alla presa in carico del problema dell’accessibilità negli spazi urbani e negli edifici;

Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti si conviene e si stipula il presente
Protocollo d’Intesa

Art.1 - Premessa

Le parti condividono lo stesso approccio culturale e i medesimi strumenti da sperimentare per la redazione dei propri programmi d’intervento e di sensibilizzazione in materia di accessibilità.

I sottoscrittori della presente intesa convergono sul fatto che il concetto di accessibilità vada esteso oltre la specifica tematica delle barriere architettoniche, per arrivare a intendere e promuovere un’effettiva possibilità di fruizione “universale” di beni, spazi e servizi, secondo una prospettiva di “accomodamento ragionevole” dell’ambiente costruito.

In questo senso, le parti concordano rispetto all’esigenza di promuovere una progettazione di tipo “accessibile”, che non miri meramente a soddisfare la normativa tecnica sull’accessibilità, ma che risponda a bisogni, esigenze e desideri connessi a una sicura, piacevole, soddisfacente e autonoma fruizione degli spazi, per tutti.

In particolare, i sottoscrittori ritengono che la progettazione accessibile debba essere una progettazione inclusiva e universale:

- universale, in quanto le soluzioni adottate non devono essere separate e segreganti (percorso ordinario e percorso dedicato a persone con disabilità), ma uniche, adatte a tutti (adulto, bambino, anziano, disabile motorio, disabile percettivo, disabile psichico, etc);
- inclusiva, perché presenta soluzioni che agevolano tutte le persone, non solo quelle con disabilità.

Art. 2 - Finalità

Le parti, con il presente protocollo d’intesa, si impegnano a porre in essere le azioni necessarie a:

- impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere culturali e fisiche mediante l’attivazione di processi atti a fondare una cultura diffusa di pari opportunità per tutti;
- stimolare gli organi preposti a rafforzare la vigilanza per garantire l’osservanza della normativa esistente, segnatamente in rapporto alla lr n°15 del 12.06.1989 e s.m.i.;
- diffondere la cultura della progettazione universale attraverso il coinvolgimento attivo di singoli cittadini, associazioni, enti, forse produttive e istituzioni;
- promuovere la presa di coscienza da parte delle varie articolazioni del corpo sociale delle problematiche riferite all’accessibilità attraverso l’utilizzo dello strumento dell’emulazione delle *best practice*.

Art. 3 – Azioni previste

Il presente protocollo di intesa si articola in funzione di una pluralità di azioni suscettibili di essere promosse dalle parti così articolate:

- a) inserire e organizzare almeno n°8 ore di formazione obbligatoria all’anno a servizio dei percorsi di Formazione Permanente degli architetti e degli ingegneri;
- b) proporre la formazione di cui al punto precedente anche agli Enti Locali e agli Enti Pubblici operanti sul territorio provinciale, al fine di aumentare il livello di consapevolezza dei rispettivi dipendenti e di

- incrementare l'utilizzo degli accantonamenti obbligatori ai sensi di legge degli oneri concessori da parte degli Enti Locali;
- c) proporre agli Enti pubblici operanti sul territorio provinciale (ad esempio ASL territorialmente competente, Comuni, Provincia,...) l'organizzazione di almeno un'azione di sensibilizzazione all'anno, secondo modalità da individuare e condividere con i rispettivi partner suscettibili di essere di volta in volta individuati nell'ambito dell'attuazione della presente intesa;
 - d) proporre agli Istituti Scolastici operanti in ambito provinciale specifici percorsi formativi e informativi sui temi della presente intesa, in modo da arricchire i Piani dell'Offerta Formativa dei rispettivi Istituti;
 - e) promuovere concorsi di progettazione nell'ambito dei quali i temi di cui alla presente intesa siano rilevanti sia nella definizione dei requisiti sia nelle composizioni delle commissioni giudicatrici;
 - f) monitorare la produzione legislativa e regolamentare da parte della Regione Liguria nonché dei documenti di programmazione dei Fondi Europei per il periodo 2014-2020 e dei relativi bandi attuativi delle specifiche misure, al fine di proporre specifiche modifiche coerenti con le finalità della presente intesa.

Art. 4 – Modalità organizzative

Per l'attuazione della presente intesa, i soggetti firmatari si impegnano ad individuare almeno due referenti per l'avvio e lo sviluppo delle varie azioni previste. A tal fine si dovrà procedere alla costituzione di un coordinamento tecnico permanente per l'attuazione della presente intesa.

Il coordinamento tecnico permanente ha l'obbligo di organizzare incontri periodici ogni tre mesi nell'ambito dei quali si decideranno le modalità di implementazione delle varie azioni di cui al precedente articolo 3.

Le parti possono implementare il presente protocollo d'intesa attraverso l'inserimento nel suddetto coordinamento tecnico di personale tecnico o amministrativo alle dipendenze sia dei Comuni della Provincia di Imperia sia della ASL territorialmente competente nonché di altri Enti pubblici suscettibili di essere interessati ai temi della presente intesa.

Art.5 – Durata del Protocollo

La validità del presente accordo cesserà ad avvenuta ultimazione delle azioni di cui al precedente articolo 3 e comunque sarà soggetto revisione ogni tre anni a far data dalla sua sottoscrizione.

Imperia, 12 marzo 2014

Francesco Fontana

Giuseppe Panebianco

Adorno Nervini

Lucio Massardo
